SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 febbraio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti - Viterbo

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della transizione ecologica

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 gennaio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ABSALT» nell'ambito del programma ACT Call 2020. (Decreto n. 487/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 21, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lett. *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento
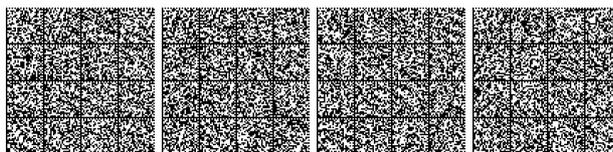
dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 del 8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il decreto direttoriale n. 1463 del 30 giugno 2021 reg. UCB n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerata, nell'ambito del Programma Horizon 2020, l'azione Eranet Cofund ACT (Accelerating CCUS Technologies) avente lo scopo di promuovere le tecnologie CO2 *Capture, Utilisation and Storage* (CCUS) attraverso il finanziamento di progetti transnazionali che accelerino e portino a maturazione tali tecnologie mediante l'innovazione e la ricerca;

Considerato che la Eranet Cofund ACT ha pubblicato la Terza *Call* 2020 per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale e che a tale bando il MUR ha aderito con un budget pari a euro 600.000,00, nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse FIRST per l'anno 2020;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2020 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 600.000,00, come da lettera di impegno n. 12527 del 5 agosto 2020, successivamente incrementato di euro 247.000,00;

Considerato che per il Eranet Cofund ACT, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 22 settembre 2020 prot. MUR n. 1511;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 7 luglio 2021 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*ABSALT - Accelerating Basic Solid Adsorbent Looping Technology*», avente come obiettivo la valorizzazione tramite pirolisi degli adsorbenti solidi esausti di silice-polietilenimina (PEI) utilizzati nel processo SALT di cattura del CO2 allo scopo di rigenerare la silice e convertire la PEI in composti chimici utili e con un costo complessivo pari a euro 425.006,79;

Vista la nota prot. MUR n. 10778 del 19 luglio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*ABSALT*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale» «*ABSALT*» figura il seguente proponente italiano: *Alma Mater Studiorum* Università di Bologna;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*ABSALT*», sottoscritto in data 1° novembre 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli artt. 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA COR n. 8049454 del 13 gennaio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 16746603 del 13 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche ed integrazioni.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 18 ottobre 2021 prot. MUR n. 14561, con la quale il soggetto proponente dichiara che la data di avvio delle attività è stata fissata al 1° novembre 2021, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*ABSALT*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° novembre 2021 e la sua durata è di ventiquattro mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 246.946,64 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 del 8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad

autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo 22 settembre 2020 prot. MUR n. 1511, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 310

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A01269
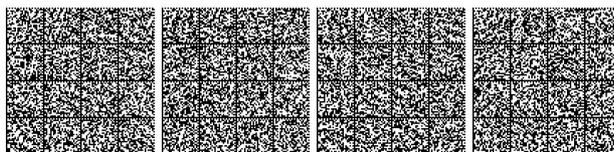
MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 25 febbraio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi definiti dal presente comma»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate: *a)* «zona bianca»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; *b)* «zona gialla»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare gli articoli 9-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
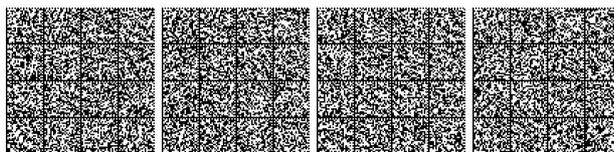
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 11 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2022, n. 36;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 febbraio 2022, n. 42;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;

Visto il verbale del 25 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al *report* n. 93, nel quale si rileva che: «L'epidemia si trova da diverse settimane in fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica.»;

Visti i verbali dell'11 febbraio 2022, del 18 febbraio 2022 e del 25 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente ai *report* n. 91, 92 e 93, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, nonché i dati di monitoraggio giornalieri, dai quali risulta che, anche in considerazione di un complessivo *trend* in decrescita, per le Regioni Campania, Lombardia, Veneto e per la Provincia autonoma di Bolzano sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per la c.d. «zona bianca», e per la Regione Friuli-Venezia Giulia sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per la c.d. «zona gialla»;

Considerato, altresì, che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai citati verbali del 18 febbraio 2022 e del 25 febbraio 2022 della Cabina di regia, alle Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e alla Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
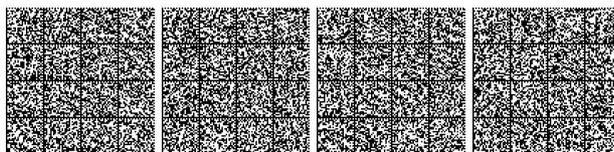
EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e nella Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lombardia, Veneto e nella Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla», e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 3.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regioni Friuli-Venezia Giulia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Friuli-Venezia Giulia cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d «zona arancione», e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 404

22A01374

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 16 febbraio 2022.

Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

Vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 104, comma 1, lettera *nn)*, il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera *d)* del comma 3 dell'art. 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate» e l'art. 105, comma 3, lettera *d)*, il quale prevede che siano invece attribuite alle province «le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «… al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»;
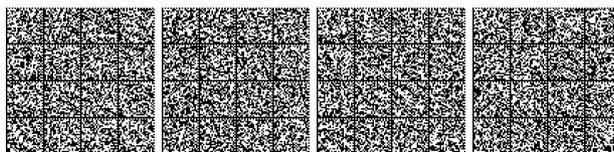
Visto il comma 8 del medesimo art. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in presenza di contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per la mobilità sostenibile e tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli di cui al medesimo art. 80, può con proprio decreto, per singole province, affidare in concessione quinquennale le attività di revisione disciplinate dal citato art. 80 «…ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione…»;

Visto il comma 9 del succitato art. 80, il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8»;

Visto l'art. 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1049 della medesima legge, in ragione delle quali è stato ampliato l'ambito di operatività del comma 8 del citato art. 80 ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha ulteriormente modificato il suddetto comma 8, al fine di ricomprendere anche i rimorchi e semirimorchi nell'ambito di operatività delle disposizioni di cui al citato comma 8;

Visto il comma 6 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che ha modificato l'art. 92 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alla istituzione e al funzionamento delle commissioni esaminatrici e alla partecipazione agli esami per l'iscrizione e aggiornamento nel registro degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto, altresì, l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal «nuovo» codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «…le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con cui è stato pubblicato il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1995, n. 170, concernente: «Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2003, recante «Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *q)*, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che l'organismo di supervisione coincide con «le articolazioni periferiche Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale», l'art. 5 che disciplina la data e la frequenza dei controlli tecnici sui veicoli e l'art. 14, comma 2, in forza del quale «L'organismo di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato», prevedendo altresì, al comma 3, che: «L'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del punto 3 dell'allegato V»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, n. 215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2017, che ha recepito la direttiva 2014/47/UE;
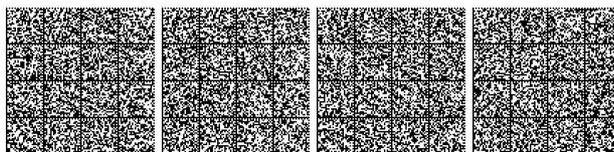
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020 e, in particolare, l'art. 4;

Visto l'«Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», sottoscritto il 14 febbraio 2002, che reca disposizioni attuative finalizzate al riparto delle funzioni mantenute e delegate tra il Governo e i predetti enti territoriali e locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'«Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214», sottoscritto in data 17 aprile 2019, il cui art. 9, al comma 1, stabilisce che: «La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 […]»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante «Istruzioni operative per decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;

Considerato che la direttiva 2014/45/UE prevede un innalzamento degli *standard* qualitativi della revisione disponendo, altresì, che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e competenze, equiparando la figura del responsabile tecnico con quella dell'ispettore;

Considerato che, con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 211 del 2018, i responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione dei requisiti minimi che i medesimi devono possedere;

Considerate le condizioni di urgenza ed indifferibilità, derivanti da fattori di disequilibrio determinati dal volume delle operazioni da eseguire in relazione alle risorse di cui dispongono i competenti uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione e dall'esigenza di normalizzare l'erogazione del servizio di revisione al fine di rispettare i termini di cui all'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, n. 446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 23 novembre 2021, che disciplina il regime autorizzatorio dei centri di controllo e degli ispettori, le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti, l'istituzione di un registro generale degli operatori e la composizione e la nomina delle commissioni d'esame per gli ispettori;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, con il quale si demanda a successivi provvedimenti dell'Autorità competente per la definizione della disciplina di dettaglio di alcuni ambiti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto dirigenziale, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettere *e)*, *g)* e *h)* e 17 del decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, con riferimento al ruolo degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, disciplina i seguenti ambiti:

a) integrazione della disciplina relativa al percorso formativo obbligatorio e di aggiornamento degli ispettori autorizzati;

b) definizione dei corrispettivi per l'attività prestata dagli ispettori autorizzati presso i centri di controllo privati;

c) vigilanza sull'attività di formazione di cui alla lettera *a)*;

d) procedimentalizzazione delle attività prodromiche allo svolgimento della prova di esame abilitante per il conseguimento dell'autorizzazione;

e) procedure e modalità di svolgimento dell'esame abilitante di cui alla lettera *d)*;

f) definizione dei corrispettivi per i componenti delle commissioni giudicatrici dell'esame abilitante di cui alla lettera *d)*;

g) contenuti del registro unico degli ispettori;

h) definizione delle funzioni dell'ispettore autorizzato dei centri di controllo privati;

i) disciplina sanzionatoria e regime di responsabilità degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati.

2. Per il significato della terminologia qui utilizzata si rinvia all'art. 1 del decreto ministeriale n. 446/2021 recante «definizioni», a ciò aggiungendosi che per «veicoli leggeri» debbono intendersi, ai sensi dell'art. 80, comma 8, del codice della strada, i «veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.».

Art. 2.

Regime giuridico degli ispettori autorizzati

1. Concluso il percorso formativo definito dall'Accordo del 17 aprile 2019, l'ispettore, di cui all'art. 15 del decreto ministeriale n. 446/2021, può esercitare la pertinente funzione al ricorrere delle seguenti condizioni:

conseguimento dell'autorizzazione a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 6, dell'Accordo del 17 aprile 2019, sostenuto presso il competente

organismo di supervisione (Direzione generale territoriale), ovvero presso le competenti Autorità delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito «Autorità a statuto speciale»);

iscrizione nel registro unico degli ispettori autorizzati, denominato RUI, istituito presso l'Autorità competente - Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (DGMOT).

2. Ricopre il ruolo di ispettore autorizzato «*ope legis*», in analogia a quanto disposto dal precedente comma, il responsabile tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31 agosto 2018, il quale è autorizzato all'esercizio della funzione di ispettore solo presso il centro di controllo di cui è dipendente.

3. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada, l'ispettore autorizzato deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'ispettore autorizzato non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.

4. Il rapporto di lavoro di cui al comma precedente può avere natura subordinata o autonoma.

5. In caso di rapporto di lavoro subordinato, l'ispettore può operare in qualità di lavoratore dipendente soltanto presso i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli leggeri.

6. Come conseguenza della limitazione di cui al comma 5 e in applicazione dell'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale n. 446/2021, l'ispettore autorizzato può operare presso i centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli pesanti solo in qualità di lavoratore autonomo.

7. In qualità di lavoratore dipendente presso un centro di controllo dedicato esclusivamente alla revisione dei veicoli leggeri, se titolare di autorizzazione rilasciata a seguito del superamento dell'esame di cui all'art. 3, comma 8, dell'Accordo del 17 aprile 2019, l'ispettore può essere incaricato per le attività di revisione dei veicoli pesanti esclusivamente presso altri centri di controllo a tal fine autorizzati, differenti da quello in cui svolge la propria attività.

8. L'ispettore autorizzato, titolare di rapporto di lavoro autonomo, ovvero di rapporto di lavoro subordinato presso un centro dedicato ai soli veicoli leggeri, trasmette, con cadenza bimestrale, all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale, il proprio calendario di disponibilità alla revisione dei veicoli pesanti (in termini di giorni, fascia oraria e area geografica di riferimento). I centri di controllo dedicati alla revisione dei veicoli pesanti, parimenti, trasmettono all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale o alle competenti articolazioni provinciali di questi (Uffici motorizzazione civile o sezioni), il proprio dettagliato calendario di offerta (giorno, fasce orarie, numero di linee attive, numero di veicoli revisionabili) che viene pubblicato sull'applicazione telematica dedicata all'effettiva prenotazione dei veicoli esposta sui siti *web* dell'organismo di supervisione, dell'Autorità a statuto speciale o delle competenti articolazioni provinciali (Uffici motorizzazione civile o sezioni). Completata la singola seduta con la prenotazione dei veicoli da sottoporre a revisione, l'Ufficio competente procede all'assegnazione dell'ispettore autorizzato a norma dell'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale n. 446/2021.

9. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 446/2021, gli ispettori autorizzati alle attività di revisione dei veicoli pesanti devono essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali, avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone e cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di soggetti terzi, occorsi nell'esercizio della propria funzione durante le prove di revisione di veicoli pesanti.

Art. 3.

Corrispettivi e numero massimo di veicoli revisionabili

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto ministeriale n. 446/2021, per lo svolgimento dei controlli tecnici effettuati dall'ispettore è fissata una tariffa forfettaria giornaliera pari a euro 350,00, oltre IVA.

2. Alla tariffa di cui al comma 1 si aggiunge un'indennità forfettaria onnicomprensiva, a ristoro dei costi generali di trasferta, pari a euro 150,00, oltre IVA, se applicabile.

3. In attuazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto, il numero massimo di veicoli da sottoporre a revisione è fissato in ventiquattro veicoli al giorno per ogni ispettore.

Art. 4.

Organismi di formazione

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, gli organismi di formazione sono soggetti autorizzati dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ad erogare i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017 e dal relativo allegato IV.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale competente per territorio la lista degli organismi di formazione di cui al precedente comma, in possesso dei requisiti previsti dal quadro normativo di riferimento.

Art. 5.

Docenti degli organismi di formazione

1. Gli organismi di formazione di cui al precedente articolo devono assicurare che il corpo docente sia in possesso dei requisiti descritti all'art. 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, per la formazione di cui ai moduli A, B e C dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del predetto Accordo.
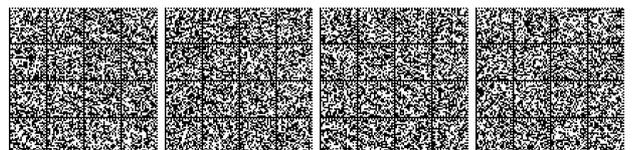
2. I requisiti indicati all'art 3, comma 9, dell'Accordo del 17 aprile 2019, riferiti alla formazione iniziale per i moduli A, B e C, devono considerarsi estesi anche ai relativi corsi di aggiornamento.

Art. 6.

Requisiti di accesso per la formazione iniziale dei nuovi ispettori

1. L'organismo di formazione di cui all'art. 4 del presente provvedimento verifica preliminarmente il possesso in capo ai soggetti che richiedono la formazione iniziale dei requisiti professionali e di idoneità di cui all'art. 2, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, all'art. 15, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 446/2021, e all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

2. La verifica dei requisiti professionali e di idoneità di cui al comma 1 del presente articolo è operata dalla Commissione d'esame, in fase di valutazione della domanda di ammissione all'esame, ai sensi del successivo art. 14.

3. Relativamente ai requisiti di esperienza di cui all'art. 2 dell'Accordo del 17 aprile 2019, le Università e gli Istituti tecnici superiori possono certificarne il conseguimento anche computando il periodo curriculare di preparazione al conseguimento del titolo di studio.

Art. 7.

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione

1. Gli organismi di formazione comunicano all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale competente per territorio, con un anticipo di almeno tre giorni (escludendo dal computo il giorno della comunicazione, il giorno di inizio del corso, il sabato e le festività), lo svolgimento dei corsi di formazione, indicando le relative date, i partecipanti e i docenti. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio del corso.

2. I corsi di formazione tecnico-pratica sono articolati nei moduli indicati all'art. 3, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate allo stesso.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, decreto-legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato Accordo, la formazione a distanza, ovvero in modalità *e-learning* (FAD), è ammessa per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria da Sars-COVID 19 e per un ulteriore periodo successivo di novanta giorni.

4. Alla fine del corso di formazione, previa valutazione positiva di idoneità del candidato, gli organismi di formazione rilasciano un «attestato di frequenza con profitto».

5. Gli ispettori autorizzati quali responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 ed iscritti, come tali, nel registro degli ispettori «*ope legis*» a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art 7 del d.d. n. 211/2018, sono esentati dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato IV punto 1, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dal conseguimento della formazione di cui al presente articolo in relazione ai moduli A e B, potendo direttamente accedere alla frequenza del modulo C, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del presente provvedimento.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

Art. 8.

Fascicolo del candidato e dell'ispettore

1. Al termine del corso di formazione, l'organismo di formazione rilascia al candidato il fascicolo, anche in forma digitale, di cui all'art. 4, comma 1, dell'Accordo del 17 aprile 2019.

2. Il fascicolo di cui al comma che precede, contiene:

a) titolo di studio;

b) dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;

c) attestato di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'art. 3 del citato Accordo.

3. Il predetto fascicolo, unitamente all'istanza e all'attestazione dei versamenti di cui al successivo art. 12, deve essere presentato all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale ove il candidato intende effettuare l'esame.

4. Fino alla data del 31 dicembre 2022, l'istanza di esame può essere presentata soltanto presso la sede dell'organismo di supervisione o dell'Autorità a statuto speciale territorialmente competente in base alla sede dell'organismo di formazione oppure alla residenza del candidato stesso.

5. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e con gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, che sarà conservato, in adempimento agli obblighi di legge e alle prassi esistenti, in formato digitale nel RUI.

6. Relativamente ai corsi già espletati alla data di pubblicazione del presente decreto dirigenziale, l'organismo di formazione trasmette il fascicolo all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale competente per territorio, accompagnato dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di aver svolto i corsi in conformità alle norme vigenti.

Art. 9.

Formazione di aggiornamento

1. La durata del corso di aggiornamento è fissata in trenta ore.
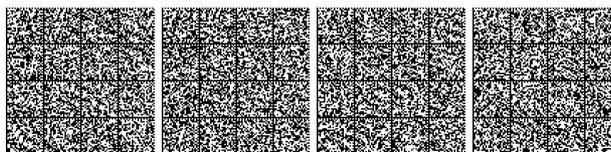
2. Il programma del corso di aggiornamento riguarda le innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli, come di seguito specificato:

MATERIA	ORE
Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/2017	5
Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione	3
Ispezioni visive sui veicoli	3
Sistemi di gestione della qualità	3
Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione	3
Misure elettriche-macchine elettriche	3
Requisiti aggiuntivi veicoli ibridi/ elettrici	3
Componenti elettronici dei veicoli: diodi, *transistor*, circuiti integrati, logiche digitali, struttura del microcomputer, memorie fisiche	3
Sistemi IT di bordo	4

3. Gli ispettori che proporranno domanda per sostenere l'esame relativo al modulo C, qualora già iscritti nel RUI in qualità di responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, dovranno dimostrare di aver frequentato con profitto il corso di aggiornamento propedeutico di trenta ore, di cui al presente articolo, prima di poter presentare domanda di ammissione all'esame.

Art. 10.

Vigilanza sulla formazione

La vigilanza sulla formazione è affidata all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale e può essere eseguita, oltre che mediante opportuno controllo documentale, anche mediante controlli a campione «*in situ*», secondo le determinazioni delle citate Autorità ed in base alle proprie capacità ed esigenze operative.

Art. 11.

Accesso alla professione di ispettore

1. L'organismo di supervisione o l'Autorità a statuto speciale, all'esito di formale istruttoria, valutata positivamente la completezza del fascicolo di cui al predetto art. 8, ammette il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.

2. I requisiti necessari per sostenere l'esame da ispettore, come disciplinati dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017 e dall'art 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, opportunamente integrati e aggiornati dall'Accordo del 17 aprile 2019, sono di seguito indicati:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;

d) essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente all'Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

f) aver conseguito uno dei titoli di studio previsti dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019;

g) aver superato un apposito corso di formazione, come regolamentato dall'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019.

3. L'organismo di supervisione o l'Autorità a statuto speciale provvedono, anche con accertamenti a campione, ai controlli ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 12.

Domanda di esame, di aggiornamento, di rilascio del certificato di formazione

1. I candidati devono presentare apposita istanza al fine di:

a) sostenere l'esame per il rilascio dell'abilitazione a svolgere l'attività di ispettore;

b) avere accesso all'aggiornamento della formazione professionale;

c) ottenere il rilascio del certificato di formazione professionale all'esito del superamento dell'esame di abilitazione.

2. L'istanza deve essere firmata digitalmente o accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e trasmessa, esclusivamente, tramite posta elettronica certificata, all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale ove il candidato intende sostenere l'esame o ha sostenuto l'esame.

3. Ogni organismo di supervisione o Autorità a statuto speciale renderà noto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inviata l'istanza e la relativa documentazione.

4. Unitamente all'istanza deve essere oggetto di trasmissione:

a) il fascicolo del candidato di cui all'art. 8;

b) secondo il caso che ricorre:

l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, relativa alla domanda d'esame;

l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda di aggiornamento della formazione;

l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per il rilascio del certificato di idoneità a seguito del superamento dell'esame;

c) in caso di domanda per sostenere l'esame di abilitazione, l'attestazione del pagamento dei diritti per l'ammissione alla sessione d'esame, secondo le seguenti modalità e tariffe:

euro 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei moduli previsti dall'Accordo (Tariffa A1);

euro 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, per i candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2);

euro 5,16 – Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).

5. I versamenti relativi alle tariffe di cui al comma 4, lettera *c)*, possono essere eseguiti, alternativamente:

a) presso la Banca D'Italia, Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9, intestato al «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile» con la seguente causale «Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi»;

b) mediante c/c postale intestato alla locale Tesoreria provinciale dello Stato (elenco conti correnti Tesorerie provinciali) da intendersi riferita alla propria residenza oppure alla sede della Commissione di esame prescelta, con la causale: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento mobilità sostenibile - Capo 15 - Capitolo 2454 - art. 9»- «Partecipazione agli esami per ispettori dei centri di controllo per le prove di revisione veicoli a motore e loro rimorchi».

6. Le Autorità a statuto speciale specificheranno le rispettive modalità di versamento delle tariffe di cui al comma 4, lettera *c)*.

7. La quietanza bancaria oppure le attestazioni di versamento devono riportare il nominativo del candidato versante e devono essere consegnate in originale (ove il versamento non sia avvenuto *on-line*). I versamenti relativi al rilascio del certificato non possono essere cumulati con quelli di ammissione all'esame perché riguardano voci tariffarie e operazioni differenti. La quietanza bancaria oppure l'attestazione di versamento relative al rilascio del certificato (Tariffa A3) possono essere presentate anche dopo aver sostenuto l'esame con esito positivo, ma prima del rilascio dell'abilitazione.

Art. 13.

Commissione d'esame

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, del decreto ministeriale n. 446/2021, sono istituite almeno quattro commissioni d'esame, delle quali almeno una presso ogni sede degli organismi di supervisione.

2. Le Autorità a statuto speciale possono costituire analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso gli organismi di supervisione, previ accordi o convenzioni.

3. I Direttori generali territoriali, e le competenti Autorità a statuto speciale, in relazione alle proprie esigenze e alle esigenze degli organismi di formazione, possono istituire più commissioni di esame anche in sedi decentrate ma appartenenti allo stesso organismo di supervisione o Autorità a statuto speciale.

4. La composizione e la nomina delle commissioni d'esame sono disciplinate dall'art. 16, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021.

5. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del citato decreto, il Presidente e i componenti della commissione d'esame restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di due volte.

6. La commissione è coadiuvata da un segretario, individuato tra il personale appartenente almeno all'Area II – F3, in servizio presso l'organismo di supervisione o l'Autorità a statuto speciale medesima, o secondo i rispettivi ordinamenti delle Autorità a statuto speciale.

7. I Direttori generali territoriali e le Autorità a statuto speciale procedono all'eventuale nomina dei componenti supplenti.

Art. 14.

Ammissione all'esame

1. L'organismo di supervisione o l'Autorità a statuto speciale, sentiti i Presidenti delle commissioni istituite in un determinato ambito territoriale di competenza, fissano un calendario annuale degli esami assicurando almeno due sedute annue da tenersi una nel mese di maggio e una nel mese di novembre.

2. Nel caso in cui in un determinato ambito territoriale di competenza siano state presentate almeno quaranta domande d'esame, potranno essere indette, a cura dei Presidenti delle commissioni, sessioni d'esame straordinarie.

3. Le domande d'esame possono essere accettate fino a venti giorni (solari) antecedenti alla data fissata per l'esame e sono valutate dalla competente commissione durante una apposita riunione preliminare.

4. L'ammissione e la non ammissione all'esame e la conseguente convocazione alla seduta d'esame sarà resa nota agli istanti almeno dieci giorni (solari) prima dell'esame, tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

5. Le domande d'esame astrattamente ammissibili ma pervenute successivamente al termine indicato al comma 3, saranno ritenute automaticamente valide per la sessione d'esame immediatamente successiva, salvo rinuncia esplicita del candidato.

6. In sede di riunione preliminare di valutazione delle domande, i componenti della commissione sottoscriveranno una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse, tra di essi e i candidati ammessi all'esame, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, decreto del Presidente della
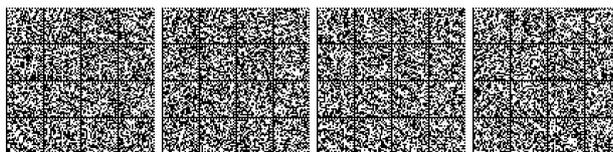
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

7. Fino alla informatizzazione delle prove di esame, spetta alla singola commissione, in una seduta preliminare dedicata, preparare le schede cartacee dei *quiz*.

8. Ogni scheda *quiz* deve recare il timbro dell'ufficio e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice. Il plico contenente tutte le schede *quiz* elaborate dalla commissione dovrà essere riposto in una busta sigillata e vidimata dai componenti della commissione.

Art. 15.

Modalità di svolgimento dell'esame

1. Il giorno fissato per la prova, all'ora stabilita, il Presidente della commissione procede all'appello nominale dei candidati avvalendosi della segreteria della commissione e, previo accertamento dell'identità personale degli stessi, dispone il loro spostamento nell'aula predisposta per lo svolgimento dell'esame.

2. I candidati che, all'ora fissata nella convocazione, non siano presenti presso la sede in cui si svolge l'esame, vengono dichiarati assenti e, previa esplicita istanza del candidato presentata in carta semplice, rinviati a successiva sessione d'esame.

3. Il Presidente fa constatare l'integrità della chiusura del piego contenente le schede dei *quiz* e, successivamente, aperto il piego, fa distribuire in modo casuale le schede cartacee dei *quiz* e comunica ai candidati i tempi di consegna degli elaborati.

4. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri. I telefoni cellulari e ogni altra apparecchiatura ricetrasmittente saranno consegnati alla segreteria all'atto dell'accertamento dell'identità del candidato.

5. Gli elaborati debbono essere redatti esclusivamente con penna nera o blu.

6. I candidati non possono portare dall'esterno carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di altra natura.

7. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è escluso dall'esame.

8. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari, ivi compresa l'esclusione dall'esame. A tale scopo, almeno due componenti della commissione devono trovarsi nell'aula adibita a sede dell'esame. La mancata esclusione del candidato durante lo svolgimento dell'esame non preclude la possibilità che questa possa essere disposta in sede di valutazione della prova medesima, per effetto del rilievo di anomalie formali o sostanziali.

9. Il candidato, dopo aver completato gli elaborati, appone negli appositi spazi le proprie generalità e la propria firma.

10. Al termine della prova i candidati consegnano gli elaborati e possono abbandonare l'aula. Ai fini dell'osservanza degli obblighi di trasparenza, sino alla consegna dell'ultimo elaborato, almeno due candidati devono essere sempre presenti nell'aula di svolgimento dell'esame.

11. L'esame si svolgerà con le seguenti modalità:

a) prova scritta mediante riscontro a *quiz*, estratti da un *data base* approvato dall'Autorità competente, e nella disponibilità dell'organismo di supervisione o dell'Autorità a statuto speciale. Il *data base* dei *quiz* e le relative soluzioni sono pubblicati sul sito internet «ilportaledellautomobilista» e su eventuali portali internet di competenza dell'organismo di supervisione o dell'Autorità a statuto speciale;

b) prova pratica vertente sul controllo tecnico di un veicolo conforme alla tipologia di abilitazione richiesta.

12. La prova di esame a *quiz* per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli leggeri (successivo al completamento dei moduli formativi A+B di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

a) è composta da sessanta domande in modalità «vero o falso»;

b) ha un tempo di risoluzione di quaranta minuti;

c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a quattro;

d) nel caso in cui gli errori siano superiori a quattro la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

13. La prova di esame a *quiz* per il conseguimento della qualifica di ispettore autorizzato alle attività di revisione dei veicoli pesanti (successivo al completamento del modulo formativo C di cui all'art. 3 dell'Accordo del 17 aprile 2019):

a) è composta da trenta domande in modalità «vero o falso»;

b) ha un tempo di risoluzione di venti minuti;

c) risulta superata e il candidato viene dichiarato idoneo, venendo ammesso a sostenere la prova pratica, nel caso in cui gli errori commessi non siano superiori a due;

d) nel caso in cui gli errori siano superiori a due la prova si intende non superata e, in conseguenza di ciò, il candidato può ripresentare istanza e sostenere un nuovo esame in una successiva seduta e comunque non prima che sia trascorso almeno un mese dalla data della prova non superata.

14. Le prove d'esame a *quiz*, una volta informatizzata la procedura, saranno svolte su apposite postazioni telematiche.

15. La prova pratica si svolgerà dopo la conclusione della prova scritta utilizzando una linea di revisione dell'ufficio sede di esame, con un veicolo messo a disposizione, per quanto concerne l'esame relativo ai moduli formativi A e B,
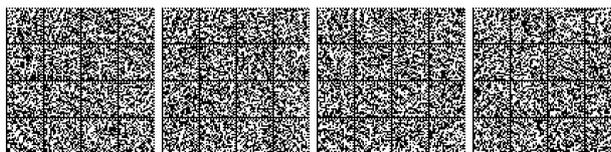
dall'ufficio sede di esame e, per quanto concerne l'esame relativo al modulo formativo C, dall'organismo di formazione. Qualora il tempo necessario ad effettuare le prove pratiche non fosse sufficiente per tutti i candidati, il Presidente, in accordo con i componenti della commissione, fissa le ulteriori date per lo svolgimento delle prove pratiche nei giorni immediatamente successivi, convocando i relativi candidati per portare a temine l'intera sessione in tempi limitati.

16. Qualora un candidato non risultasse idoneo alla prova pratica, potrà sostenere di nuovo la stessa, previa presentazione di apposita domanda e trascorso almeno un mese dalla precedente.

Art. 16.

Iscrizione nel registro unico degli ispettori di revisione

1. L'Autorità competente ha istituito l'elenco centrale informatico di registrazione degli ispettori dei centri di controllo (RUI).

2. Il RUI contiene i seguenti elementi:

a) anagrafica dell'ispettore, la quale si compone dei seguenti dati:

codice dell'ispettore (generato dal sistema: codice iscrizione RUI);

categoria (ausiliario, autorizzato, autorizzato «*ope legis*»);

nome e cognome;

data e luogo di nascita (comune e provincia o Stato estero);

codice fiscale;

indirizzo di residenza;

indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);

data dell'ultimo controllo di onorabilità (Onorabilità SI/NO);

b) informazioni relative ai corsi di abilitazione e al superamento dell'esame, le quali si riferiscono ai seguenti elementi:

data di fine del corso;

organismo di formazione erogante;

indirizzo fisico ed *e-mail* dell'organismo di formazione erogante;

data di abilitazione (per gli ispettori non iscritti «*ope legis*» la data coincide con quella di superamento dell'esame);

estremi del certificato di abilitazione;

data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'attività di ispettore;

tipologia di abilitazioni conseguite (per l'attività di revisione dei veicoli leggeri o pesanti);

organismo di supervisione (DGT che gestisce l'esame);

c) informazioni relative alla formazione di aggiornamento, le quali si riferiscono ai seguenti elementi:

data in cui si è concluso il corso di formazione;

estremi dell'attestato di superamento relativo al corso;

tipo di abilitazione conseguita;

organismo di formazione erogante;

indirizzo fisico ed *e-mail* dell'organismo di formazione erogante.

3. Nel RUI vengono annotate le sospensioni relative all'esercizio dell'attività di ispettore, nonché le relative date di riattivazione e le revoche dell'abilitazione.

4. Nel RUI sono contenuti i dati relativi al centro di controllo presso cui gli ispettori che svolgono attività di revisione sui veicoli leggeri prestano la propria attività di lavoro subordinato. In particolare, sono indicati i seguenti dati:

a) codice del centro di controllo;

b) data di inizio e data di eventuale fine del rapporto di lavoro.

5. I dati di cui al presente articolo sono inseriti e aggiornati nel RUI:

a) dall'Autorità competente - DGMOT, per gli ispettori abilitati;

b) dall'organismo di supervisione o dall'Autorità a statuto speciale competente per gli ispettori autorizzati e per i responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018, ma non dipendenti di alcun centro;

c) dalle amministrazioni provinciali, per gli ispettori provenienti dal ruolo di responsabili tecnici, già abilitati o autorizzati e registrati nel RUI alla data del 31 agosto 2018.

6. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.

7. L'ispettore non può operare in assenza della iscrizione o di conferma della stessa.

8. I responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 214/2017 e dell'art. 7, ultimo periodo, del d.d. n. 211/2018, non in attività alla data di adozione del presente provvedimento e che intendono iscriversi al RUI, dovranno presentare istanza in bollo all'organismo di supervisione o all'Autorità a statuto speciale competente per territorio di residenza o per sede dove hanno sostenuto l'esame di abilitazione, che provvede all'inserimento.

9. Gli ispettori ausiliari sono inseriti dall'organismo di supervisione o dall'Autorità a statuto speciale competente, in relazione all'ambito territoriale di competenza in cui hanno presentato istanza per svolgere l'attività, in una sezione del registro che assolve alla funzione di elenco, secondo quanto disposto da questa Direzione generale.

Art. 17.

Compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 6, del decreto ministeriale n. 446/2021, i compensi per i membri della commissione sono determinati in coerenza con quanto disciplinato dall'art. 92, commi 4-*octies* e 4-*novies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
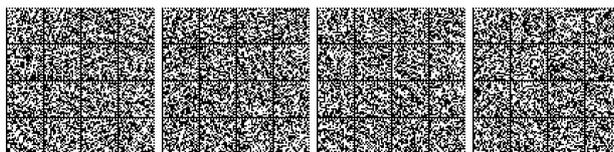
2. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)», e dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il quale consente di mutuare i compensi da corrispondere al Presidente, ai membri e al segretario delle commissioni da quelli stabiliti per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali.

3. I criteri di cui al comma 2 sono stati stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995.

4. In applicazione della normativa indicata al comma 2 i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici sono determinati in via analogica selezionando le voci ed i relativi importi assimilabili alla fattispecie in esame, come segue:

a) compenso base e gettone di presenza per le commissioni esaminatrici:

euro 1.800,00 per ciascun componente della commissione. Tale compenso è aumentato del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. Il compenso si intende globale per ogni sessione d'esame e non per singola giornata di impegno;

ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico, il compenso base è dovuto in misura proporzionale al numero di sedute di commissione cui hanno partecipato;

b) compenso integrativo:

a ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura pari a euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato;

il compenso di cui al punto che precede è aumento del 10 per cento per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

c) limiti massimi:

i compensi emarginati ai punti *a)* e *b)* non possono eccedere, complessivamente, l'importo di euro 8.000,00 per sessione di esame;

i limiti massimi di cui al punto precedente sono aumentati del 10 per cento per i Presidenti, nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti.

Art. 18.

Competenze dell'ispettore

1. L'ispettore, nell'esercizio delle sue funzioni, deve rispettare l'insieme delle regole etiche, giuridiche, tecniche ed amministrative di cui all'art. 80 del codice della strada, all'art. 240 del regolamento di esecuzione del codice della strada, alla direttiva 2014/45/UE per come recepita in Italia dal decreto ministeriale n. 214/2017 e relativi allegati, all'art. 17 del decreto ministeriale n. 446/2021, nonché all'Accordo del 17 aprile 2019.

2. Dal complesso normativo vigente si evincono le specifiche competenze e prerogative dell'ispettore, in forza delle quali quest'ultimo è chiamato a:

a) essere esente da conflitti di interesse;

b) procedere con continuità al proprio aggiornamento;

c) informare la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;

d) non modificare i risultati del controllo tecnico, fatti salvi i casi previsti dalla Autorità competente;

e) eseguire le revisioni in conformità alle prescrizioni vigenti;

f) controllare la funzionalità della linea di revisione, ivi comprese le attrezzature ivi disposte, e richiedere formalmente al titolare dell'impresa il tempestivo intervento di ripristino, ove necessario;

g) controllare periodicamente, secondo il piano di valutazione dei rischi approntato dal datore di lavoro, la gestione dei flussi di veicoli;

h) procedere periodicamente alla verifica della taratura delle attrezzature e, per il fonometro, procedere alla verifica di taratura per ogni prova, attraverso il calibratore annesso al fonometro;

i) rispettare le scadenze e l'ordine delle prenotazioni come predisposto dall'impresa attraverso il SW della linea;

j) procedere ai controlli preliminari di individuazione del veicolo da esaminare (targa, numero di telaio, identificazione del tipo di motore montato);

k) procedere al rilievo dei dati tecnici salienti riportati sulla carta di circolazione, controllando che corrispondano a quelli già registrarti sul sistema informativo della linea di revisione al momento della prenotazione;

l) controllare che siano state corrisposte le tariffe prescritte per «diritti motorizzazione»;

m) procedere alle operazioni di controllo, strumentali e visive, secondo le istruzioni desunte dalle norme di legge e regolamentari;

n) procedere a constatare lo stato di efficienza degli organi non raggiungibili senza smontaggi, garantendo la propria presenza al momento dello smontaggio o mediante acquisizione di certificazione liberatoria del centro di controllo;

o) certificare l'esito delle revisioni effettuate sulla sola base dello stato del veicolo per come si presenta alla prova di revisione, facendo eventualmente precedere, e non seguire, la fase della pre-revisione;

p) trasmettere l'esito delle revisioni al CED tramite il collegamento informatico;

q) stampare ed apporre l'etichetta autoadesiva munita di codice antifalsificazione sulla carta di circolazione del veicolo;

r) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;

s) rilasciare all'utente la certificazione di avvenuta revisione temporaneamente sostitutiva della carta di circolazione;

t) curare la completezza delle certificazioni da conservare agli atti (domanda utente, referto ed eventuali allegati);

u) produrre referti riportanti valori non eccedenti i limiti ammessi;

v) astenersi dall'effettuare operazioni di revisione in caso di diffida a sospenderle;

w) presenziare costantemente durante lo svolgimento delle operazioni di controllo sui veicoli;

x) curare la compilazione del registro;

y) verificare la sussistenza e la completezza delle certificazioni da conservare agli atti.

Art. 19.

Responsabilità dell'ispettore e disciplina sanzionatoria

1. In coerenza all'art. 18 del decreto ministeriale n. 446/2021, il regime sanzionatorio si applica a tutti gli ispettori che prestano la propria attività presso i centri di controllo, sia in relazione ai veicoli leggeri che ai veicoli pesanti.

2. Ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, è previsto che i provvedimenti di sospensione e di revoca del certificato di ispettore siano adottati dagli organismi di supervisione o dall'Autorità a statuto speciale, quando venga accertato che l'ispettore:

a) non è più in possesso dei requisiti e/o delle condizioni prescritte in ordine:

alla validità dell'autorizzazione;

ai requisiti di cui all'art. 240, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento di esecuzione del codice della strada;

b) ha effettuato le revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti;

c) ha contravvenuto a quanto disposto dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 214/2017, in ragione del fatto che:

non è esente da conflitti di interesse;

non ha informato la persona che presenta il veicolo al controllo delle carenze riscontrate e da correggere;

i risultati del controllo tecnico siano stati modificati al di fuori dei casi previsti dall'Autorità competente.

3. L'accertamento della carenza anche di uno solo dei requisiti prescritti al punto *sub a)* del comma 2 comporta la cancellazione dal registro RUI.

4. Gli organismi di supervisione o le Autorità a statuto speciale sono autorizzati a procedere secondo la gravità delle infrazioni e ad irrogare le relative sanzioni in luogo dell'Autorità competente di cui all'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021.

5. Sarà cura degli organismi di supervisione o delle Autorità a statuto speciale valutare se alle carenze riscontrate si accompagnino anche procedimenti di rilievo penale a carico dell'ispettore e in tal senso sarà necessario verificare:

a) l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati per fattispecie penali;

b) l'eventuale sussistenza di sentenze di condanna per fattispecie penali in gradi di giudizio intermedi o passate in giudicato.

6. L'accertamento della permanenza dei requisiti sopraelencati va eseguito d'ufficio da parte dagli organismi di supervisione o dalle Autorità a statuto speciale, anche con controlli a campione.

7. I provvedimenti emessi a norma dell'art. 18, comma 2, del decreto ministeriale n. 446/2021, sono trasmessi all'Autorità competente per l'esercizio delle attività di raccordo ed omogeneizzazione dei criteri sanzionatori adottati.

8. I provvedimenti sanzionatori sono adottati a seguito di attività di vigilanza occasionale o programmata, da esercitare secondo il disposto della vigente direttiva del Capo del Dipartimento 4 luglio 2018, n. 192, con i necessari adeguamenti ai modelli di verbale utilizzati in coerenza con le presenti disposizioni («Verbale di ispezione imprese autorizzate allo svolgimento delle revisioni» e «Verbale di ispezione ispettori autorizzati allo svolgimento delle revisioni»).

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 18 del citato decreto.

Art. 20.

Rimedi avverso i provvedimenti sanzionatori

1. Avverso ciascun provvedimento sanzionatorio adottato dagli organismi di supervisione o dalle Autorità a statuto speciale, è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, con sede in Roma, in via G. Caraci n. 36, entro trenta giorni dalla notifica.

2. È altresì ammesso il ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di sessanta o centoventi giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Art. 21.

Vigilanza sugli ispettori

1. L'irrogazione di un provvedimento disciplinare è preceduta da una «Sollecitazione ad adempiere» nelle forme indicate dalla direttiva n. 192/2018.

2. All'esito della sollecitazione di cui al comma 1, l'adempimento deve essere verificato trascorso un termine massimo di dieci giorni solari.
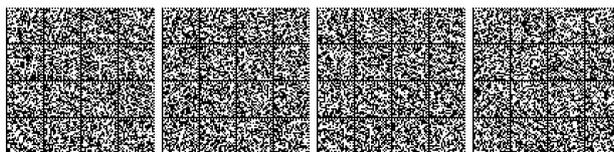
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del presente decreto, i provvedimenti disciplinari adottabili consistono in atti di:

a) diffida;

b) sospensione;

c) revoca.

4. La diffida di cui al comma 3, lettera *a)*, ricorre quando, a seguito di attività di vigilanza eseguita presso la sede del centro di controllo, congiuntamente o disgiuntamente dalla vigilanza telematica eseguita attraverso l'utilizzazione del protocollo MCTCNet2, si siano registrate non conformità. In tal caso viene assegnato un termine di dieci giorni entro cui l'ispettore deve fare pervenire dettagliata memoria giustificativa da sottoporre al vaglio dell'organismo di supervisione. A valle del contraddittorio, dovranno essere prescritte tutte le appropriate misure provvisorie o complementari necessarie per ripristinare o garantire la conformità.

5. La sospensione di cui al comma 3, lettera *b)*, ha una durata compresa tra trenta e centottanta giorni e si applica anche nel caso in cui siano state irrogate almeno due diffide nel corso di dodici mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida, le cui relative violazioni non siano state sanate nei termini assegnati.

6. La revoca di cui al comma 3, lettera *c)*, con conseguente cancellazione dal RUI, si realizza anche nel caso di:

(i) tre diffide conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida anche se le violazioni siano state sanate nei termini assegnati;

(ii) due sospensioni, conseguite nel periodo di ventiquattro mesi a partire dalla data di irrogazione della prima diffida.

Art. 22.

Responsabilità penale e amministrativa del titolare del centro di controllo e dell'ispettore

1. Al titolare dell'impresa individuale con una o più sedi e al legale rappresentante di imprese, consorzi o società consortili esercenti attività di revisione competono le responsabilità connesse alla gestione complessiva dell'azienda, nonché al mantenimento dei requisiti richiesti all'impresa stessa.

2. La responsabilità amministrativa si concretizza a carico del titolare, secondo quanto previsto dall'art. 80 del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione con le seguenti modalità:

(i) sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto dei termini e modalità di emissione dell'esito, del certificato e dell'attestato della revisione da parte del centro di controllo;

(ii) provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione rilasciata nei casi in cui:

sia venuto meno il possesso o l'idoneità delle attrezzature tecniche;

sia venuto meno il possesso dei requisiti per ottenere l'autorizzazione;

vi sia inadempienza alle disposizioni in materia di revisione.

3. La responsabilità amministrativa non ricorre nei confronti dell'ispettore, fatta eccezione per le violazioni per le quali egli è responsabile in maniera esclusiva e fatta salva la sua possibile corresponsabilità, per i casi sottoelencati:

omessa conservazione, o omessa consegna durante l'ispezione, dei documenti attestanti l'esito della revisione (richiesta di revisione del proprietario e referti delle prove e seguite);

omessa compilazione del registro tenuto in versione informatica;

mancanza o incompletezza di una delle certificazioni da conservare agli atti;

emissione di certificazione di revisione errata;

mancata emissione della certificazione ed attestato di revisione con esito.

4. La responsabilità penale per reati contro la PA riconducibili all'ispettore in qualità di incaricato di pubblico servizio, in via esclusiva od in concorso con il titolare, ricorre per tutte le ipotesi rilevanti disciplinate dal Libro secondo, Titolo II, Capo I del codice penale.

Art. 23.

Misura della sospensione e irrogazione della revoca del certificato di ispettore

1. Gli organismi di supervisione e le Autorità a statuto speciale procedono all'applicazione delle sanzioni tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, secondo un principio di proporzionalità.

2. Il periodo di sospensione applicabile è generalmente ricompreso tra un minimo di trenta giorni e un massimo di novanta giorni, salvo quanto disposto al seguente comma 3.

3. In caso di situazioni di pericolo per la circolazione o di danno per l'ambiente (carenze pericolose di cui all'allegato I, parte 3 del decreto ministeriale n. 214/2017), i periodi di sospensione devono essere raddoppiati, entro il limite di centottanta giorni.

4. Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti e sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 80, comma 16, del codice della strada.

Roma, 16 febbraio 2022

Il direttore generale: D'ANZI

22A01277
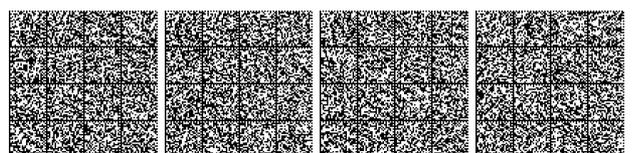
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 159/2021 del 9 dicembre 2021, concernente la classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Duloxetina Zentiva», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 16/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 9 dicembre 2021, rep. n. 159/2021 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 16 dicembre 2021, con la quale sono state autorizzate le nuove confezioni con numero di presentazione europea dalla EU/1/15/1028/010 alla EU/1/15/1028/018, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato «Duloxetina Zentiva»;

Considerato che, per mero errore materiale nella summenzionata determina sono state erroneamente riportate alcune descrizioni delle confezioni (dosaggio e numero capsule) approvate con la variazione EMEA/H/C/003935/IB/0010/G del 4 settembre 2020 autorizzata con decisione della Commissione n. 7210 del 29 settembre 2021, ed è quindi necessario apportare una rettifica alla determina;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina del Settore ISF - Ufficio procedure centralizzate rep. n. 159/2021 del 9 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 16 dicembre 2021, della descrizione delle confezioni approvate con variazione EMEA/H/C/003935/IB/0010/G del 4 settembre 2020 autorizzata con decisione della Commissione n. 7210 del 29 settembre 2021 del medicinale DULOXETINA ZENTIVA:

laddove è riportato:

confezioni autorizzate:

EU/1/15/1028/010 - A.I.C.: n. 044472102/E In base 32: 1BF5T6

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 7 capsule;

EU/1/15/1028/011 - A.I.C.: n. 044472114/E In base 32: 1BF5TL

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 28 capsule;

EU/1/15/1028/012 - A.I.C.: n. 044472126/E In base 32: 1BF5TY 30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 98 capsule;

EU/1/15/1028/013 - A.I.C.: n. 044472138/E In base 32: 1BF5UB 60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 28 capsule;

EU/1/15/1028/014 - A.I.C.: n. 044472140/E In base 32: 1BF5UD 60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 56 capsule;

EU/1/15/1028/015 - A.I.C.: n. 044472153/E In base 32: 1BF5UT 60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 84 capsule;

EU/1/15/1028/016 - A.I.C.: n. 044472165/E In base 32: 1BF5V5 60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 98 capsule;

EU/1/15/1028/017 - A.I.C.: n. 044472177/E In base 32: 1BF5VK 30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 56 capsule;

EU/1/15/1028/018 - A.I.C.: n. 044472189/E In base 32: 1BF5VX 30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 84 capsule;

leggasi:

confezioni autorizzate:

EU/1/15/1028/010 - A.I.C.: n. 044472102/E In base 32: 1BF5T6

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 7 capsule;

EU/1/15/1028/011 - A.I.C.: n. 044472114/E In base 32: 1BF5TL

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 28 capsule;

EU/1/15/1028/012 - A.I.C.: n. 044472126 /E In base 32: 1BF5TY

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 56 capsule;

EU/1/15/1028/013 - A.I.C.: n. 044472138 /E In base 32: 1BF5UB

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 84 capsule;

EU/1/15/1028/014 - A.I.C.: n. 044472140 /E In base 32: 1BF5UD

30 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 98 capsule;

EU/1/15/1028/015 - A.I.C.: n. 044472153 /E In base 32: 1BF5UT

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 28 capsule;

EU/1/15/1028/016 - A.I.C.: n. 044472165 /E In base 32: 1BF5V5

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 56 capsule;
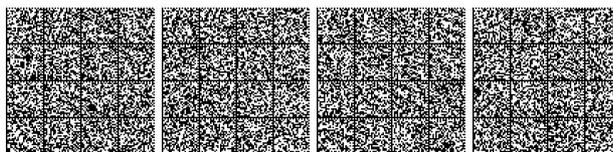
EU/1/15/1028/017 - A.I.C.: n. 044472177 /E In base 32: 1BF5VK

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 84 capsule;

EU/1/15/1028/018 - A.I.C.: n. 044472189 /E In base 32: 1BF5VX

60 mg - capsula rigida gastroresistente - uso orale - blister (PVC/PVDC/alu) - 98 capsule.

Art. 2.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A01306

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 45/2022 del 19 gennaio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anafranil».

Rettifica dell'estratto di determina AAM/PPA n. 45/2022 del 19 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2022, relativamente al medicinale ANAFRANIL (A.I.C. 021643):

ove si legge:

«Estratto determina AAM/PPA n. 45/2022 del 19 dicembre 2022»;

leggasi:

«Estratto determina AAM/PPA n. 45/2022 del 19 gennaio 2022».

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01270

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Utufar»

Estratto determina AAM/PPA n. 161/2022 del 17 febbraio 2022

Codice pratica: N1B/2021/1342-*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale UTUFAR anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-Al - A.I.C. n. 045399108 (base 10) 01CH24 (base 32);

«100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-Al - A.I.C. n. 045399110 (base 10) 01CH26 (base 32);

«200 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-Al - A.I.C. n. 045399122 (base 10) 01CH2L (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: pregabalin.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01271

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rumbot»

Estratto determina AAM/PPA n. 162/2022 del 17 febbraio 2022

Codice pratica: N1B/2021/1341-*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RUMBOT anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-Al - A.I.C. n. 045403108 (base 10) 01CLZ4 (base 32);

«100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-Al - A.I.C. n. 045403110 (base 10) 01CLZ6 (base 32);

«200 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PVDC-Al - A.I.C. n. 045403122 (base 10) 01CLZL (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Principio attivo: pregabalin.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. (codice fiscale n. 03696500655).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01278

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oncotice»

Estratto determina AAM/PPA n. 168/2022 del 17 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ONCOTICE (A.I.C. n. 028346), per le forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

una variazione di tipo II, C.I.4 Aggiornamento degli stampati al fine di armonizzare le informazioni di sicurezza del prodotto riportando l'informazione relativa alla possibile riacutizzazione tardiva di infezioni da BCG. Modifiche editoriali minori.

Si autorizzano pertanto le modifiche ai seguenti paragrafi n. 4.4, 4.8 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2021/179.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l (codice fiscale n. 00422760587).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01297

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Tetrabenazina Sun», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 169/2022 del 17 febbraio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TETRABENAZINA SUN.

Confezioni:

044251015 - «12,5 mg compresse» 112 compresse in contenitore Hdpe;

044251027 - «25 mg compresse» 112 compresse in contenitore Hdpe.

Titolare A.I.C.: SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. con sede legale Polaris Avenue 87, 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: NL/H/3504/001-002/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2020/271, è rinnovata con validità illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 agosto 2021, con conseguente modifica del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determinazione di cui al presente.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01298

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donamet»

Estratto determina AAM/PPA n. 164/2022 del 17 febbraio 2022

Autorizzazione variazioni:

è autorizzato il *Grouping* di variazioni di tipo II:

C.I.4) Aggiornamento dei paragrafi relativi alla sicurezza del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il *Corporate Core Data Sheet* (CCDS aziendale);

C.I.4) Aggiornamento del paragrafo 5 proprietà farmacologiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il *Corporate Core Data Sheet* (CCDS aziendale) e modifiche in accordo al *QRD template.*

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DONAMET.

Confezioni:

028119067 - «300 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale di solvente;

028119079 - «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini di polvere + 5 fiale di solvente;

028119081 - «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

028119093 - «500 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. con sede legale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (Italia); codice fiscale n. 02789580590.

Codice pratica: VN2/2016/320.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01299

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Transmetil»

Estratto determina AAM/PPA n. 165/2022 del 17 febbraio 2022

Autorizzazione Variazioni:

è autorizzato il *Grouping* di variazioni di tipo II:

C.I.4) Aggiornamento dei paragrafi relativi alla sicurezza del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo in linea con il *Corporate Core Data Sheet* (CCDS aziendale);

C.I.4) Aggiornamento del paragrafo 5 proprietà farmacologiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il *Corporate Core Data Sheet* (CCDS aziendale) e modifiche in accordo al *QRD template.*

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al Medicinale TRANSMETIL.

Confezioni:

027898055 - «300 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml;

027898067 - «500 mg/ 5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini polvere + 5 fiale solvente da 5 ml;

027898079 - «300 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse;

027898081 - «500 mg compresse gastroresistenti» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Mylan Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano – Italia; codice fiscale n. 02789580590.

Codice pratica: VN2/2016/321.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01300

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 115 dell'8 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable - 7 comprimés dalla Francia con numero di autorizzazione 3400933903619, intestato alla società Sanofi-Aventis France, 82 Avenue Raspail, 94250 Gentilly - France e prodotto da Delpharm Dijon - Quetigny 6 boulevard de l'Europe 21800 Quetigny France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C. n. 047112038 (in base 10) 1DXRV6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film, divisibili.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C. n. 047112038 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C. n. 047112038.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01301

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 114 dell'8 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 10 mg tabletter 150 tabletter dalla Norvegia con numero di autorizzazione MAN 8202 e Vnr 073885, intestato alla società Sanofi-Aventis Norge AS, Postboks 133 , 1325 Lysaker Norvegia e prodotto da Delpharm Dijon, 6 Boulevard de L'Europe, 21800 Quetigny, France, Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044425078 (in base 10) 1BCRVQ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film, divisibili.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044425078 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - codice A.I.C. n. 044425078.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01302

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aloperidolo Salf»

Estratto determina AAM/PPA n. 167/2022 del 17 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale ALOPERIDOLO SALF:

Tipo II, B.I.z) - Aggiornamento dell'ASMF del produttore di principio attivo approvato «aloperidolo», prodotto da un sito autorizzato.

Confezione:

A.I.C. n. 030651018 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale da 1 ml.

Codice pratica: VN2/2020/250.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico, codice fiscale n. 00226250165; con sede legale e domicilio fiscale in via G. Marconi n. 2 - 24069 Cenate di Sotto (BG), Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01303

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa Tallone Orafi di Tallone Silvio con sede in Savigliano (CN), piazza Santarosa n. 46, assegnataria del marchio di identificazione 72 CN ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha riconsegnato i punzoni in dotazione.

Con determinazione dirigenziale n. 82/SG del 10 febbraio 2022, l'impresa su citata è stata cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio di Cuneo ed i punzoni ritirati sono stati deformati.

22A01304

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI - VITERBO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, si rende noto che:

l'impresa individuale «Catudella Milena» con sede in Viterbo (VT), via Orologio Vecchio n. 39, già assegnataria del marchio di identificazione 14 VT, ha cessato «l'attività di fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi» in data 28 dicembre 2021 con domanda/accertamento del 28 dicembre 2021 e delibera in data 26 gennaio 2022. L'attività connessa all'uso del marchio stesso è stata cancellata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del dirigente d'area n. 48 del 10 febbraio 2022.

La suddetta impresa ha provveduto a riconsegnare due punzoni in dotazione che risulta essere la completa dotazione e che sono stati debitamente deformati.

22A01296

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 14 febbraio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Khalil Jandoubi, Console generale della Repubblica Tunisina in Milano.

22A01273

Rilascio di *exequatur*

In data 14 febbraio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Luca Fiormonte, Console onorario della Repubblica delle Maldive in Roma.

22A01274

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Graduatoria relativa al bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, annualità 2018.

Si comunica che con decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica n. 5/USSRI del 25 gennaio 2022 è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento in relazione al decreto direttoriale dell'*ex* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 486/STA del 13 dicembre 2019 per la progettazione degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 288 del 19 novembre 2020.

Il decreto è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica al link https://www.mite.gov.it/bandi/emanato-l-elenco-delle-istanze-ammesse-al-finanziamento-con-bando-relativo-ai-finanziamenti-la e sul sito https://www.amiantopa.minambiente.it

22A01272
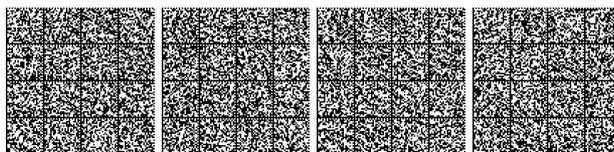
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 55/XIICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari in data 28 ottobre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001570/VET-L-102 del 16 febbraio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 55/XIICDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 28 ottobre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2022, in misura pari a euro 62,00 pro-capite.

22A01295

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-048) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
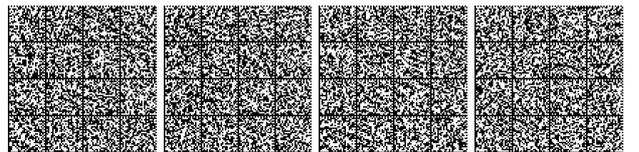
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
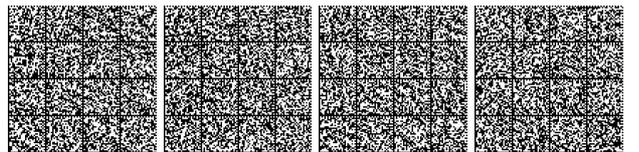
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.